

# COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

## CAPITOLATO

PER L'ATTUAZIONE DELLA CONCESSIONE,  
DEL SERVIZIO PUBBLICO DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEI  
COMUNI DI  
CAPACCIO ED ALBANELLA  
– BACINO CAMPANIA 55 –

## GENERALITA'

La concessionaria è tenuta all'osservanza del "Codice di rete" di cui alla delibera dell'AEEG n. 138/04 e dello schema di contratto di servizio di cui alla delibera dell'AEEG n. 55/04. In ogni caso gli articoli che seguono, se non in contrasto con la vigente normativa, servono a titolo puramente indicativo tanto che se qualcuna di esse è in contrasto con le disposizioni del contratto di servizio o con disposti di legge o con eventuali delibere dell'AEEG sono da ritenersi nulle e prevalgono le suddette disposizioni, norme e delibere medesime.

### Titolo I - Attività di progettazione dell'impianto di distribuzione

#### **Art. 1 – Progettazione definitiva della rete di distribuzione**

La Concessionaria dovrà, a propria cura e spese, su espressa richiesta scritta da parte del RuP, indicando ivi anche il tempo utile per la redazione stessa che in ogni caso non può essere superiore a **60** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data della richiesta, elaborare la progettazione definitiva, suddivisa per il Comune di Capaccio e per il Comune di Albanella, ai sensi della vigente normativa in materia di LL.PP., la quale dovrà essere redatta a partire dal Progetto Preliminare posto a base di gara ovvero da quello proprio offerto in sede di gara. Il progetto definitivo, redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge: L. n. 109/94 e ss.mm.ii., D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii., D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm.ii., D.M. n. 145/2000, D.Lgs. n. 494/96, D.Lgs. n. 528/99 e D.P.R. n. 222/03, dovrà essere approvato da ciascun Comune con riferimento al proprio territorio di competenza. Dell'avvenuta approvazione, che deve avvenire entro i **15** giorni successivi alla trasmissione del progetto definitivo come si rileva dal protocollo di trasmissione, da parte dell'organo competente di ciascun Comune sarà data apposita comunicazione scritta alla Concessionaria. In caso di tardiva trasmissione del progetto definitivo, inteso complessivamente per i due Comuni e come sopra detto, rispetto al tempo concesso dal RuP con la nota sopra detta, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo. Tale ammontare, annotato nel Registro di cui al successivo **Art. 46**, sarà preso in considerazione e decurtato, alla fine della durata della Concessione per il calcolo dei relativi ammortamenti di cui al Titolo **VI**, dall'eventuale valore residuale degli impianti.

#### **Art. 2 – Progettazione esecutiva della rete di distribuzione**

La Concessionaria dovrà, a propria cura e spese, su espressa richiesta scritta da parte del RuP, indicando ivi anche il tempo utile per la redazione stessa che in ogni caso non può essere superiore a **60** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data della richiesta, elaborare la progettazione esecutiva, suddivisa per il Comune di Capaccio e per il Comune di Albanella, ai sensi della vigente normativa in materia di LL.PP., la quale dovrà recepire eventuali prescrizioni fatte da parte degli Enti sovracomunali interessati, a vario titolo, al rilascio di autorizzazioni, nulla-osta, pareri e simili, di loro competenza, nonché apportare eventuali modifiche al progetto definitivo offerto richieste dalle due amministrazioni interessate nonché tutti gli atti, complementari e succedanei, alla stessa. Il progetto esecutivo, redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge: L. n. 109/94 e ss.mm.ii., D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii., D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm.ii., D.M. n. 145/2000, D.Lgs. n. 494/96, D.Lgs. n. 528/99 e D.P.R. n. 222/03, in quanto sono da redigere i piani di sicurezza e coordinamento, previa opportuna validazione di cui all'Art. 47 del D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii., dovrà essere approvato da ciascun Comune con riferimento al proprio territorio di competenza. Dell'avvenuta approvazione, che deve avvenire entro i **15** giorni successivi alla trasmissione del progetto esecutivo come si rileva dal protocollo di trasmissione, da parte dell'organo competente di ciascun Comune sarà data apposita

comunicazione scritta alla Concessionaria. Il progettista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza valida per l'intera durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà essere consegnata all'Ente Concedente unitamente al progetto esecutivo. In caso di tardiva trasmissione del progetto esecutivo, inteso complessivamente per i due Comuni e come sopra detto, rispetto al tempo concesso dal RuP con la nota sopra detta, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo. Tale ammontare, annotato nel Registro di cui al successivo **Art. 46**, sarà preso in considerazione e decurtato, alla fine della durata della Concessione per il calcolo dei relativi ammortamenti di cui al Titolo **VI**, dall'eventuale valore residuale degli impianti.

### **Art. 3 – Documenti che fanno parte del contratto di servizio**

I seguenti elaborati, redatti a cura e spesa della Concessionaria dopo la sottoscrizione del presente atto, previa approvazione da parte degli organi competenti dei due Comuni interessati, faranno parte integrante del contratto di servizio:

Il Capitolato Generale d'Appalto (D.M. n. 145/2000);

Il Capitolato Speciale d'Appalto;

Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

L'elenco dei prezzi unitari;

I piani di sicurezza previsti dall'Art. 31 della L. n. 109/94 e ss.mm.ii.;

Il cronoprogramma;

unitamente ai seguenti documenti:

Il Piano Economico-Finanziario, sub a);

Carta dei servizi, sub b);

Capitolato, sub c);

Disciplinare, sub d).

## Titolo II - Attività di costruzione dell'impianto di distribuzione

### **Art. 4 - Realizzazione impianto di distribuzione**

Il distributore è obbligato a costruire le opere per la metanizzazione dei territori comunali di Capaccio ed Albanella attenendosi alle disposizioni di cui al progetto esecutivo approvato, che farà parte integrante del presente atto, di importo complessivo netto, prezzo, pari ad € \_\_\_\_\_ derivante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara all'elenco prezzi unitari, oltre I.V.A.. Tale valore netto si calcola facendo la differenza fra il valore dell'opera come da computo metrico estimativo presentato in sede di offerta ed il valore del ribasso applicando allo stesso la percentuale di ribasso offerta in sede di gara. La rete di primo impianto sarà costituita dalle condotte stradali di trasporto e distribuzione, complete delle apparecchiature ed accessori di riduzione della pressione e di misura come da progetto-offerta. La Concessionaria, fatte salve ed inalterate la consistenza, la tipologia, lo sviluppo e le fasi di esecuzione della rete di primo impianto prevista dal progetto-offerta, potrà apportare al progetto esecutivo stesso quelle modifiche che, alla luce delle condizioni effettivamente riscontrate in fase di esecuzione del progetto esecutivo e nel corso dei lavori, risultassero necessarie ed opportune per assicurare la massima funzionalità ed economicità dell'impianto di distribuzione. Le opere dovranno essere eseguite secondo un criterio di razionale sicurezza e di buona tecnica, in accordo con le leggi vigenti, nonché di equa distribuzione della rete sul territorio comunale di Capaccio ed Albanella.

Tale cifra assume valore definitivo e costituisce quindi l'importo fisso ed invariabile del corrispettivo del valore offerto dell'impianto, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 26,

comma 4, della Legge 109/94 e ss.mm.ii., non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'Art. 1664 del Codice Civile (Art. 26, comma 3, della Legge). La Concessionaria assume l'obbligo di portare a compimento i lavori di realizzazione oggetto del presente anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi senza ulteriori pretese.

#### **Art. 5 – Normativa di riferimento**

Nell'esecuzione del contratto di servizio di cui il presente Capitolato costituisce un allegato, vale quanto dettato dal bando di gara e più in generale il distributore dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto esecutivo, approvato dall'Ente concedente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge quadro sui lavori pubblici, n. 109/94 e ss.mm.ii., nonché al D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii. (Regolamento), al D.M. n. 145/2000 (Capitolato Generale d'Appalto), al D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm.ii. e, comunque, in conformità alla perfetta regola d'arte. Altresì si deve attenere a tutte le norme tecniche regolanti la costruzione di metanodotti e a quelle di validità generale che, a titolo indicativo ma non esaustivo, di seguito si riportano: Codice Civile, art. 1341 - Codice Civile, art. 889 (distanza dai fabbricati) - Codice Civile, artt. 1655-1677 (libro IV, titolo III, capo VII) - Legge 26.07.1965 n° 996 (prevenzione incendi) - Legge 02.02.1974 n° 64 (costruzioni in zone sismiche) - Legge 05.11.1971 n° 1086 - D.M. 14/02/92 - D.M. 09/01/96 - D.M. 16/01/96 - Legge 28.02.1967 n° 105 - Legge 10.12.1981 n° 741 - D.P.R. n° 547 del 27.04.1955 (prevenzione infortuni – cap. X) - D.P.R. n° 156 del 29.03.73 (competenze Circolari costruzioni teleferiche e telefoniche) - D.P.R. n° 753 del 11.07.80 (distanze da linee ferroviarie) - R.D. n° 327 del 30.03.42 (demanio marittimo) - D.M. del 27.09.1965 (prevenzione incendi) - D.M. del 31.07.1934 (interfer. con serbatoi inter. Prodotti petroliferi) - D.M. del 23.02.1971 (interfer. con linee ferroviarie) - D.M. del 03.03.1975 (norme tecniche per costruzioni in zone sismiche) - D.M. del 26.03.1980 e 27.07.1985 (norme opere in c.a. ecc) - D.M. del 21.03.1981 (indagini terreni, stabilità opere di sostegno) - Circ. M.I. n° 56/16.05.64 (installazioni metanifere) - Circ. M.I. n° 53/12.05.64 (installazioni metanifere) - Circ. M.I. n° 46/03.06.69 (installazioni metanifere) - Circ. ITG n° 1871/62 (interferenze cavi telefonici e telegrafici) - D.M. 21.05.1974 (recipienti a pressione) - D.P.R. n° 675/21.07.1982 (materiali elettrici in atmosfere esplosive) - D.M. 19.06.1984 (costruzioni in zone sismiche) - D.M. 16.02.1982 (certif. VV.F. per cabine prelievo gas naturale) - D.M. 01.12.1975 (appar. contenenti liquidi caldi sotto pressione) - Legge 07.12.1984 n° 818 (nulla osta per certificati di prev. incendi) - D.M. 24.11.1984 (norme di sicurezza antinc. per gas naturale) - D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) - D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999 - Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) - Norme UNI (Ente Nazionale di Unificazione) - Norme UNI - CIG (Ente Nazionale di Unificazione - Comitato Italiano Gas) - Norme CTI (Comitato Termotecnico Italiano) - Norme ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) - Norme USSL (Unità Socio Sanitaria Locale). L'intervento che interesserà anche la città antica (Paestum) dovrà formare oggetto di autonoma e specifica progettazione in funzione del rispetto e della tutela delle testimonianze antiche, costituente parte integrante dell'offerta, in quanto tale area è soggetta a specifiche normative di tutela archeologica.

#### **Art. 6 – Dichiarazioni Concessionaria**

Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19/04/2000, n. 145, la Concessionaria contestualmente alla sottoscrizione del presente, dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme vigenti

generali e particolari che regolano la concessione; di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione per assumere l'affidamento, ivi comprese, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua ecc. Le opere comprese nella concessione risultano dagli elaborati di progetto richiamati in premessa.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'affidamento, risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori. Ove si evidenzia la necessità di farvi ricorso, si riterranno applicabili le norme previste dall'Art. 25 della Legge 109/94 e ss.mm.ii..

#### **Art. 7 – Obblighi ed oneri della Concessionaria**

Ai sensi e per gli effetti della circolare del ministero dei LL.PP. n. 1225/U.L. del 26 agosto 1985 e delle norme di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni:

a) Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto, la Concessionaria s' impegna e si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. La Concessionaria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano la Concessionaria anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

a bis) quanto sopra detto vale anche, a realizzazione avvenuta ed in fase di gestione, per gli operai del settore gas.

b) la Concessionaria è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto. La Concessionaria e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. La Concessionaria e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

A tal fine troverà applicazione l'Art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e, pertanto, la documentazione di cui sopra andrà presentata entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione delle copie dei vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici andrà effettuata con cadenza quadrimestrale. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

c) La Concessionaria è tenuta a rispettare le disposizioni contenute nell'Art. 31 della legge n.

109/94 e ss.mm.ii. In particolare poiché il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 494/96 e ss.mm.ii. è prescritto per le caratteristiche del cantiere in oggetto, il datore di lavoro subappaltatore e i lavoratori autonomi saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano operativo di sicurezza del cantiere, prescritto dall'Art. 31, comma 1-bis, lett. c), della legge n. 109/94 e dall'Art. 9, comma I, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 494/96 (come definito dall'Art. 2, comma I, lett. f-ter) dello stesso D.Lgs. n. 494/96), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del succitato piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Tali piani, in virtù dell'Art. 110 del Regolamento, costituiscono parte integrante del presente contratto. In caso di inosservanza saranno sospesi i lavori, fino al relativo adempimento, accertato dalla Direzione Lavori e da essa attestato alla stazione appaltante, che non saranno considerati ai fini del conteggio del tempo utile per completare i lavori.

d) La Concessionaria dovrà fornire, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, il nominativo, l'indirizzo e la posizione contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori. La Concessionaria dovrà fornire al Committente copia dei Mod. F24 o, in alternativa, un certificato attestante la correttezza contributiva rilasciato dall'INPS per il proprio personale.

Nell'esecuzione delle opere la Concessionaria assicurerà l'utilizzo, per i propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.

La Concessionaria si impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da eseguire o di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo quanto previsto dalle specifiche norme.

La Concessionaria darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.

La Concessionaria, prima dell'inizio dei lavori, deve segnalare il nominativo della persona incaricata della direzione dei lavori in cantiere e del suo eventuale sostituto.

Nell'esecuzione delle opere, il distributore dovrà rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96. Particolare attenzione dovrà essere prestata dal distributore nel corso dell'esecuzione dei lavori, al fine di evitare danni a persone e/o cose di terzi.

Si intendono comprese nelle attività tutte le prestazioni tecniche ed amministrative necessarie od utili per garantire in modo costante continuità, affidabilità efficienza e sicurezza della distribuzione del gas.

La Società prima di intraprendere i lavori di scavo dovrà chiedere espresso consenso al Comune indicando esattamente le posizioni del lavoro e dovrà inoltre darne avviso agli Utenti del sottosuolo, prendendo con gli stessi i necessari accordi.

I lavori dovranno essere condotti nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice della Strada, in modo da arrecare il minor intralcio al traffico. Resta comunque a carico degli esecutori tutti gli oneri relativi alla segnalazione diurna e notturna dei lavori in corso, sbarramenti, pericoli generici, l'istituzione e segnalazione (anche a mezzo di persone) di sensi unici alternati, ed ogni altro onere relativo alla disciplina del traffico ed alla sicurezza degli Utenti della strada nelle zone interessate dagli scavi.

Qualora nell'esecuzione dei lavori o nel corso della gestione dovessero essere danneggiati terzi, o cose di terzi o del Comune, la Società dovrà provvedere al risarcimento del danno provocato; fermo restando che la richiesta sia fatta non oltre mesi ventiquattro dalla

ultimazione dei lavori o del rilievo del danno e sia provato che questo è dovuto a fatto della Società.

La Società si impegna:

- a) ad osservare e far osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e di regolamento statali e comunali vigenti in materia;
- b) ad osservare e far osservare quelle norme speciali di polizia ed igiene che durante l' esercizio della concessione venissero stabilite in riferimento al suo servizio;
- c) espletare tutte le attività gestionali inerenti, connesse o comunque conseguenti all' oggetto dell' affidamento sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità;
- d) ad utilizzare nel corso dello svolgimento del proprio compito le più adeguate tecnologie e strumentazioni, provvedendo per una puntuale manutenzione ordinaria, eseguendo controlli periodici e programmati, collaudi, interventi conservativi e quant' altro necessario.
- e) a svolgere a propria cura e spese la manutenzione ordinaria, dove per manutenzione ordinaria si intende: ogni intervento occorrente per la perfetta conservazione dello stato d' uso e della funzionalità di tutti gli impianti, reti, apparecchiature, opere civili e quant' altro ad esse accessorio, avvalendosi di adeguate tecnologie, nonché i controlli programmati e periodici, i collaudi e gli interventi conservativi previsti dalle norme vigenti e dalle regole della buona tecnica;
- f) svolgere il servizio con diligenza, professionalità e correttezza;
- g) costruire, far costruire e mantenere gli impianti, le reti e le altre dotazioni costituenti il sistema di distribuzione del gas secondo criteri di massima sicurezza e buona tecnica, comunque in conformità alle normative vigenti;
- h) gestire i rapporti con i competenti Enti di controllo;
- i) istruire e gestire tutte le procedure e gli adempimenti relativi a concessioni, autorizzazioni e quant' altro necessario per la gestione del servizio e per la realizzazione e manutenzione delle reti e degli impianti;
- j) eseguire le progettazioni per gli interventi di nuova realizzazione di reti od impianti, per la loro manutenzione straordinaria, messa a norma o adeguamento, e quant' altro occorrente a norma di legge o prescritto dall' AEEG;
- k) a consegnare al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno e alla scadenza del contratto contestualmente alla riconsegna degli impianti e reti, la banca dati aggiornata degli impianti e delle reti gas con tutti gli elementi necessari (diametri, quote profondità, anno di posa, pezzi speciali, allacciamenti, ecc...), come layers separati nella cartografia vettorializzata leggibile da software del tipo Autocad;
- l) a consegnare al Comune l' elenco corrispondenti utenti allacciati, su supporto magnetico di formato standard;
- m) informare prontamente il Comune di ogni evento, fatto o circostanza che possa incidere sulla regolarità e sicurezza del servizio;
- n) destinare all' espletamento del servizio ed alla gestione degli impianti personale direttivo ed operativo adeguato per numero e profilo professionale;
- o) effettuare le modifiche o sostituzioni della rete, ove richiesto per motivi di ordine tecnico riferibile ad interventi disposti dal Comune su altre reti, sulla viabilità od aree di servizio pubblico;
- p) eseguire i nuovi allacciamenti richiesti e l' installazione degli strumenti di misura, in relazione alla capacità degli impianti e della rete, nel rispetto delle normative vigenti;
- q) gestire, per quanto di competenza, i rapporti con le utenze della rete di distribuzione;
- r) eseguire le necessarie manutenzioni programmate e di emergenza relativamente agli impianti, alle reti, agli strumenti di misura e quant' altro costituente l' impianto;
- s) apprestare un servizio di sorveglianza e reperibilità, attivo 24 ore al giorno e tutti i

giorni dell'anno, idoneo a garantire l'intervento di massima tempestività ed efficacia in caso di chiamata degli utenti, di guasto od altra emergenza;

- t) elaborare e trasmettere entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun semestre un dettagliato rapporto contenente le informazioni più significative relativamente all'andamento del servizio;
- u) acquisire previamente dal Comune ed altri Enti o Società interessati le opportune informazioni, od autorizzazioni ove previsto, in caso di lavori su sedi stradali e nel sottosuolo, assicurando in ogni caso di evitare danni ed interferenze con altre reti od impianti;
- v) vigilare a protezione dell'integrità permanente degli impianti e delle reti in gestione in dipendenza di interventi eseguiti da altri Enti o Società ed in caso di eventi naturali o calamità;
- w) nominare e comunicare al Comune un Referente responsabile in loco della gestione del servizio e della gestione del presente contratto;
- x) adempiere a tutte le obbligazioni di tipo amministrativo e fiscale connesse alla gestione del servizio;
- y) a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi danno che derivasse ai terzi in dipendenza e conseguenza del presente affidamento, mentre la Società si ritiene obbligata per risarcimento di eventuali danni arrecati al Comune;
- z) a provvedere ad un preventivo, sistematico e periodico controllo di tutte le reti per la ricerca di eventuali fughe di gas;
- aa) a provvedere, con proprio personale ed attrezzature, alla effettuazione programmata della manutenzione preventiva delle apparecchiature di riduzione, regolazione della pressione e della protezione catodica;
- bb) a riconoscere al Comune le spese da questi sostenute per l'aggiudicazione dell'affidamento e quant'altro previsto nel Bando di gara;
- cc) a realizzare tutte le opere a proprie spese, quindi senza alcun onere per il Comune;
- dd) ad assumersi ogni onere relativo a cauzioni o servitù necessarie per la realizzazione della rete;
- ee) dare attuazione alla Carta dei Servizi, di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994 e secondo i livelli minimi standard previsti dalla delibera 47/00 dell'AEEG;
- ff) a produrre tutte le azioni al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni presso gli Enti preposti al controllo;
- gg) con l'effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero sistema, a propria cura e spese, a subentrare in tutte le obbligazioni che gravano sul Comune, esonerandolo da ogni responsabilità in merito;
- hh) a collaborare, durante la posa delle condotte, al coordinamento congiunto per l'attuazione di altre opere nell'ambito territoriale;
- ii) a trasmettere, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio societario, un rapporto sull'andamento del servizio nell'esercizio concluso, contenente i principali dati tecnici e quantitativi oltre a quelli relativi alla consistenza, alle tariffe applicate ed alla qualità;
- jj) a provvedere annualmente alla certificazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto, dandone dimostrazione al Comune;
- kk) a subentrare al Comune nei contratti di: fornitura elettrica (cabine e protezione catodica), nei canoni per concessioni avute (Anas, Provincia, R.F.I. ecc.) e quant'altro in merito;
- ll) per tutti gli interventi che verranno realizzati nel corso dell'affidamento, la Società si impegna a tenere una chiara evidenza contabile nei libri obbligatori ed a renderne



annualmente conto al Comune. Tale evidenza contabile, oltre a riportare con precisione ed adeguato dettaglio i costi sostenuti dalla Società, riporterà anche gli eventuali contributi finalizzati ricevuti dal Comune, altri Enti, imprese, cittadini od utenti al fine di un'esatta determinazione degli oneri effettivamente rimasti a carico della Società stessa, evidenziando infine anche lo sviluppo del processo di ammortamento tecnico nel tempo;

mm) a rimettere al Comune entro il mese di ottobre di ogni anno una relazione illustrante gli interventi programmati per l'anno successivo; le eventuali osservazioni dovranno essere comunicate dal Comune alla Società entro 45 giorni dal loro ricevimento;

nn) ad attivarsi al fine di ottenere tutte le autorizzazioni da parte di uffici ed Enti competenti previsti da leggi, regolamenti e normative vigenti.

1) Il progettista firmatario del progetto esecutivo, il cui onere economico è a carico del concessionario, alla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante, Comune di Capaccio, deve essere munito di apposita polizza assicurativa a norma dell'Art. 30, comma 5°, della L. n. 109/94 e ss.mm.ii. pertanto il Concessionario, unitamente al progetto esecutivo, deve trasmettere suddetta polizza a proprie spese in coerenza a quanto detto in fase di gara in ordine al progettista e all'impegno contrattuale ed assicurativo.

2) Il concessionario dovrà presentare una garanzia definitiva bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, calcolata a norma dell'Art. 30, comma 2°, della L. n. 109/94 e ss.mm.ii.

Per i soggetti in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi della Norma UNI EN ISO 9000, rilasciato da un Organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, ovvero sia stata rilasciata la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, le polizze sopra dette sono ridotte al 50%. Per tale riduzione è sufficiente esibire la relativa certificazione o produrre dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/00.

La fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3) Il concessionario dovrà presentare una polizza assicurativa, a norma dell'Art. 30, comma 3°, della L. n. 109/94 e ss.mm.ii., del valore di € 10.000.000,00 per l'eventuale copertura di danni prodotti anche ai sottoservizi esistenti danneggiati per effetto della realizzazione del metanodotto cittadino: in tal senso il Responsabile unico del Procedimento può attingervi allorquando il Concessionario non provveda di per sé.

4) Il distributore dovrà presentare, altresì, idonea polizza assicurativa, del valore di € 6.000.000,00 a copertura dei rischi nascenti dall'attività di distribuzione del gas metano nel Comune di Capaccio ed Albanella: in tal senso il Responsabile del Comune interessato può attingervi allorquando il Concessionario non provveda di per sé. Le polizze dovranno essere due distinte e di pari importo e saranno depositate una in ciascun Comune all'atto della stipula, separata, del contratto di servizio.

5) Il concessionario dovrà depositare al Comune di Capaccio, inoltre, idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a € 2.500.000,00, con clausola di pagamento a semplice richiesta, quale garanzia degli oneri a proprio carico di cui al punto **21** del Bando: in tal senso il Responsabile unico del Procedimento (RuP) può attingervi allorquando il Concessionario non provveda di per sé. Degli oneri a proprio carico sopra detti

di cui al punto **21** del Bando, il Concessionario garantirà con idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari a € 2.500.000,00, con clausola di pagamento a semplice richiesta. La garanzia, avente validità dalla data di sottoscrizione del **contratto di servizio** fino ad oltre anni due dalla data di collaudazione e comunque ad adempimenti espletati da parte del Concessionario di cui al punto **21** del Bando: tale fideiussione sarà estinta solo previa liberatoria scritta del Responsabile unico del Procedimento che attesti la regolarità delle prestazioni da parte del Concessionario. Tale clausola deve essere espressamente ed obbligatoriamente riportata nella fideiussione stessa a pena di **non sottoscrizione** del contratto di servizio e quindi decadenza dall'aggiudicazione stessa.

6) All'atto dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, il concessionario dovrà presentare una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità a norma dell'Art. 30, comma 4°, della L. n. 109/94 e ss.mm.ii. in quanto l'ammontare dell'importo dei lavori supera l'importo di cui al D.M. LL.PP. 1° Dicembre 2000 (controvalore in euro di 10 milioni di Dsp).

Gli obblighi sopra riportati hanno natura esemplificativa e non esaustiva del complesso delle attività da svolgere, complesso che la Società è comunque impegnata a garantire.

Fanno carico alla Società tutti gli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare secondo un piano da convenire nel corso dell'affidamento, o interventi che comunque si rendessero necessari.

Per manutenzione straordinaria si intende ogni attività, prestazione, opera e/o fornitura volta a modificare, potenziare o ampliare gli impianti e le reti oggetto dell'affidamento, compresi altresì le sostituzioni di parte degli stessi, la posa di nuove reti e di nuovi allacci, al fine di ottenere migliori rendimenti funzionali, riduzione dei costi di esercizio, adeguamento a norme di legge o regolamentari, ampliamento e/o potenziamento o razionalizzazione della loro capacità produttiva e simili, tali da comportare un accrescimento del valore patrimoniale. Si intendono altresì compresi negli interventi di specie le estensioni della rete al fine di servire nuove utenze e di realizzare la più equa distribuzione del servizio nel territorio comunale, tenuto particolarmente conto degli indirizzi che in materia il Comune definirà nel tempo nei propri strumenti di programmazione.

### **Art. 8 - Subappalto**

Il Concessionario subappalterà il \_\_\_\_% del valore globale dei lavori oggetto della concessione ad imprese munite di tutti i requisiti di cui alla legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm.ii. in osservanza a quanto dichiarato in sede di gara.

Il subappalto, in conformità a quanto dichiarato in sede di gara, sarà altresì regolato dalle norme di cui all'Art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come da ultimo modificato dall'Art. 34 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e dall'Art. 141 del Regolamento. In ogni caso, il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante sulla base di formale richiesta da parte della Concessionaria, secondo le procedure e nel rispetto di quanto indicato nell'Art. 18, commi 3, 4, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge n. 55/90. Ai sensi dell'Art. 18, comma 3-bis, della stessa legge n. 55/90, introdotto dall'Art. 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è fatto obbligo alla Concessionaria, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla ditta appaltatrice al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tutti i contratti di subappalto debbono essere trasmessi all'Ente concedente.

### **Art. 9 – Sospensioni lavori**

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. I termini di consegna s'intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili al Concessionario. Per la vocazione al turismo, specie del Comune di Capaccio, l'Ente Concedente durante l'esecuzione dei lavori può richiedere la sospensione dei lavori, in tutto o in parte del territorio comunale, senza che la Concessionaria possa opporsi né possa avanzare pretese o risarcimenti di sorta: i termini di consegna s'intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dal Concessionario ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei lavori, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Concedente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo al Concessionario; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza del Concessionario delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto. In ogni caso si applicano l'Art. 133 del Regolamento e l'Art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto.

### **Art. 10 – Garanzie dei lavori**

Salvo il disposto dell'Art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del capitolato per lavori particolari, il Concessionario si impegna a garantire al Concedente per la durata della Concessione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo il Concessionario si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando, a suo carico, tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori alla durata della concessione, queste verranno trasferite al Concessionario.

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla

redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che il Concedente riconosce al Concessionario è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno. Tale compenso, annotato nel Registro di cui al successivo **Art. 46**, sarà preso in considerazione alla fine della durata della Concessione per il calcolo dei relativi ammortamenti di cui al Titolo VI.

#### **Art. 11 - Definizioni**

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili al Concessionario e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dal Concessionario.

#### **Art. 12 – Avanzamento lavori**

Ai fini del calcolo dell'avanzamento dei lavori e della verifica del programma lavori stesso, il Direttore dei Lavori redigerà apposito stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, ogni qualvolta si raggiunga l'ammontare equivalente al 10% dell'intero valore delle opere di cui al precedente **Art. 4**. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà trasmesso al Concedente. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, al Concedente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo. Il conto finale viene trasmesso al Concessionario che, a meno di eccezioni, riserve e rettifiche, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

#### **Art. 13 – Prezzo chiuso**

Ai sensi dell'Art. 26, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii. non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. Si potrà applicare il prezzo chiuso, ai sensi dello stesso Art. 26, comma 4, se ed in quanto applicabile al presente contratto.

#### **Art. 14 – Direzione Lavori**

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il Concedente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato. La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove il Concessionario non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente al Concessionario le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; il Concessionario provvederà a perfezionarle a sue spese. Qualora il Concessionario non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute il Concedente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le

parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, il Concessionario potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve del Concessionario e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale. Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.

#### **Art. 15 - Collaudo**

Gli impianti e le opere oggetto del presente contratto, saranno soggette a collaudo, statico ed in corso d'opera, da definirsi nei tempi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto, il distributore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale ed i mezzi necessari per eseguire tutte le attività di collaudo, nonché per ripristinare le parti di opera alterate a seguito del collaudo stesso; in mancanza si provvederà d'ufficio con relativo addebito al Concessionario. Il collaudo sarà eseguito da un tecnico nominato, a sua discrezione, dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'Art. 188 del D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei lavori.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed, in particolare, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi. Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve del Concessionario, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l'opera si intende definitivamente accettata. Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalità prescritte. Il collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'appaltatore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dal Concessionario, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal concedente e da quanti altri intervenuti. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili al Concessionario e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, il Concessionario stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

In mancanza si procederà in danno, annotando il relativo ammontare, determinato dal RuP,

nel Registro di cui al successivo **Art. 46**, che sarà preso in considerazione alla fine della durata della Concessione per il calcolo dei relativi ammortamenti di cui al Titolo VI dell'eventuale valore residuale degli impianti.

#### **Art. 16 - Controversie**

Non si applicano gli Artt. 31-bis e 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni relativamente alla fase di esecuzione degli impianti in quanto l'onere della redazione dei progetti esecutivi cade a carico del Concessionario. Vale l'Art. 31 del contratto di servizio.

#### **Art. 17 - Programma Lavori**

Il Concessionario o distributore, in quanto incaricato di pubblico servizio e sostituto dell'Amministrazione concedente in ordine al servizio stesso, dovrà acquisire, a proprie cure e spese, tutti i permessi, i nulla-osta, le autorizzazioni e simili necessari per la realizzazione degli impianti, ivi compresi quelli per l'occupazione temporanea di eventuali aree nel corso dello svolgimento dei lavori, il cui iter acquisitivo deve iniziare entro giorni 10 (dieci) dalla data di sottoscrizione del presente atto.

I lavori dovranno avere inizio entro \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, previa acquisizione dei permessi, nulla-osta, autorizzazioni e simili sopra indicati, del cui ottenimento il distributore dovrà dare tempestiva comunicazione scritta all'Ente concedente, e terminare entro \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori sopra detta. Le date di inizio lavori e ultimazione lavori debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dalla D.LL., dal Responsabile di cantiere del Concessionario e dal Responsabile unico del Procedimento (RuP) dell'Ente concedente e prontamente protocollato al Comune di Capaccio. La consegna dei lavori di cui all'Art. 129 del D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii., di fatto, coincide con l'effettivo inizio dei lavori di cui sopra che deve essere accertato dal RuP, ai sensi dell'Art. 8, lettera t), del medesimo D.P.R., in quanto è quest'ultimo che è stato preso in considerazione come riferimento offerta al punto 5 del Bando.

Nel caso in cui i termini sopra indicati per l'inizio dei lavori non saranno rispettati, sarà applicata al distributore una penale pari allo **0,5%** dell'importo del progetto esecutivo netto di cui al precedente **Art. 4**, pari ad €\_\_\_\_\_, per ogni giorno di ritardo. Nel caso che tale ritardo, accertato dal RuP, dovesse eccedere i 10 gg. il concessionario decadrà dall'affidamento.

Nel caso in cui i termini sopra indicati per l'ultimazione dei lavori non saranno rispettati, sarà applicata al distributore una penale pari all'**1%** dell'importo del progetto esecutivo netto di cui al precedente **Art. 4**, pari ad €\_\_\_\_\_, per ogni giorno di ritardo.

Ove i lavori giungano a completamento in anticipo rispetto alla data di cui sopra prevista per la loro ultimazione, spetterà al distributore un premio di accelerazione, di cui all'Art. 23 del D.M. n. 145/2000, pari ad €1.000,00 per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine: tale termine deve essere accertato dal RuP con apposito verbale sottoscritto anche dalla D.LL. e dal Responsabile di cantiere per conto della Concessionaria. In ogni caso il Concessionario prima dell'inizio dei lavori deve trasmettere alla D.LL. e al RuP il proprio programma lavori derivante, eventualmente, dalla rettifica del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo ovvero confermare espressamente lo stesso. Il Concessionario, qualora per cause ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere, con

domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse, per il tramite del Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere al Concessionario qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Ente concedente.

Nelle more dell'acquisizione dei necessari permessi, autorizzazioni, nulla-osta, pareri e simili dell'intero territorio comunale di Capaccio ed Albanella, di cui al punto 5 del Bando, il progetto esecutivo può eseguirsi, su richiesta scritta, dell'Amministrazione o del Concessionario, con modalità e tempi da stabilire all'uopo con il RuP, per lotti autonomi, sui quali gli stessi siano già stati acquisiti, fermo restando, nel complesso, i termini contrattuali offerti in sede di gara ed acquisiti nel contratto di servizio di cui al presente articolo.

#### **Art. 18 – Avviamento all'esercizio**

Fermo restando che i lavori di cui all'offerta fatta debbano essere realizzati tutti e nei tempi indicati dal concessionario stesso in sede di offerta, la messa in esercizio della rete realizzata potrà avvenire anche per lotti funzionali, compatibilmente con il rispetto della normativa sulla sicurezza.

Il distributore dovrà provvedere all'avviamento degli impianti realizzati secondo le seguenti modalità:

1. avviamento parziale – una parte dell'impianto può essere messa in esercizio solo quando per essa è stata rilasciata apposita certificazione di collaudo parziale;
2. avviamento generale – l'intero impianto sarà messo in esercizio solo quando per esso è stata rilasciata la certificazione di collaudo.

La decorrenza della durata della concessione deve essere, in ogni caso, succedanea alla data di chiusura del collaudo amministrativo dell'intero intervento e, quando questo è stato effettuato per parti, in ogni caso con riferimento all'ultimo lotto collaudato che dovrà comunque rispettare la tempistica di cui al precedente **Art. 12** e dare atto dell'avvenuta collaudazione dell'intero intervento. In ciascuno di detti casi deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

#### **Art. 19 - Copertura assicurativa**

In conformità alle vigenti disposizioni il Concessionario ha stipulato la garanzia/cauzione definitiva bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, calcolata a norma dell'Art. 30, comma 2°, della L. n. 109/94 e ss.mm.ii.. Poiché il soggetto affidatario è in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi della Norma UNI EN ISO 9000, rilasciato da un Organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la polizza sopra detta è ridotta al 50%. Identificazione garanzia definitiva: \_\_\_\_\_.

In conformità alle vigenti disposizioni, a norma dell'Art. 30, comma 3°, della L. n. 109/94 e ss.mm.ii., il distributore ha stipulato idonea polizza assicurativa, che tenga indenne l'Ente concedente da tutti i rischi connessi all'esecuzione delle opere e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile a copertura dei danni eventualmente cagionati a terzi. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di € 10.000.000,00. Identificazione polizza assicurativa: \_\_\_\_\_.

All'atto della stipula del presente contratto di servizio il distributore produce copia delle garanzie sopra dette e s' impegna, altresì, o mantenere in essere ovvero a rinnovare dette garanzie per tutto il periodo di effettiva durata dei lavori, ivi comprese eventuali proroghe.

All'atto dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, il concessionario dovrà presentare una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, a norma dell'Art. 30, comma 4°, della L. n. 109/94 e ss.mm.ii. in quanto l'ammontare dell' importo dei lavori supera l' importo di cui al D.M. LL.PP. 1° Dicembre 2000 (controvalore in euro di 10 milioni di Dsp). Il limite di indennizzo della polizza decennale, in virtù dell'Art. 104, Comma 1, del Regolamento, è assunto pari a € 7.000.000,00. Il limite di indennizzo della polizza decennale della responsabilità civile verso terzi, in virtù dell'Art. 104, Comma 2, del Regolamento, è assunto pari a €4.000.000,00.

Il Concessionario ha stipulato, altresì, idonea polizza assicurativa, del valore di € 6.000.000,00 a copertura dei rischi nascenti dall'attività di distribuzione del gas metano nel Comune di Capaccio ed Albanella. Identificazione polizza assicurativa: \_\_\_\_\_

Il Concessionario ha stipulato, inoltre, idonea garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di importo pari a €2.500.000,00, con clausola di pagamento a semplice richiesta, quale garanzia degli oneri a proprio carico di cui al punto **21** del Bando. Identificazione polizza fideiussoria: \_\_\_\_\_

Le polizze di cui sopra dovranno essere depositate in ciascun Comune all'atto della stipula, separata, del contratto di servizio.

#### **Art. 20 – Vigilanza e controllo**

Il Responsabile unico del Procedimento (RuP), svolge, per l' intera durata della Concessione, le funzioni di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione verificandone il rispetto delle prescrizioni contrattuali nonché della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, Legge n. 109/94 e ss.mm.ii., D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii., D.M. n. 145/2000, D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm.ii. nonché al D.Lgs. n. 164/2000 e alle determinazioni dell'AEEG in vigore o emanate in corso di vigenza del contratto stesso, al quale è peraltro demandato il controllo generalizzato della verifica e del rispetto normativo cui la concessionaria è tenuta, in riferimento alla surrichiamata normativa, di cui, in coincidenza del verificarsi di ciascuna incombenza, deve essere preventivamente avvisato e reso partecipe attivamente. In mancanza lo stesso potrà, nel caso ricorressero gli estremi di violazioni contrattuali o normative, recedere dal contratto previa contestazione scritta e secondo quanto meglio indicato all'Art. **42** che segue ovvero applicare penali pecuniarie commisurate all'entità della mancanza da parte della Concessionaria da annotarsi sul registro di cui all'Art. **46**. Vale l'Art. 25 del Contratto di servizio.

### Titolo III - Attività di manutenzione dell' impianto di distribuzione

#### Capo I - Manutenzione ordinaria



### **Art. 21 - Manutenzione ordinaria**

Il distributore, per tutto il periodo di durata del presente contratto, dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti.

Per manutenzione ordinaria s' intende ogni prestazione necessaria alla conservazione dell' impianto ed al suo normale funzionamento in sicurezza, compresa la sostituzione di pezzi o parti di ricambio usurate, la ricerca e la riparazione di fughe, nonché ogni ulteriore attività periodica o continuativa atta a garantire la regolarità e la sicurezza del servizio pubblico.

### **Capo II - Manutenzione straordinaria - ampliamenti rete**

### **Art. 22 - Definizione**

Per tutto il periodo di durata del vigente contratto di servizio, il distributore dovrà provvedere alla manutenzione straordinaria degli impianti costruiti.

Per manutenzione straordinaria s' intende ogni attività, prestazione, opera e/o fornitura volta a modificare, potenziare o ampliare gli impianti già in esercizio, compresi altresì le sostituzioni di parti degli stessi, la posa di nuove reti e di nuovi allacci.

### **Art. 23 - Allacciamenti**

Il distributore, in virtù dell' Art. 16, Comma 2, del D.Lgs. n. 164/2000, dovrà allacciare tutti coloro che ne facciano richiesta, alle condizioni di cui al successivo **Art. 30**.

Prima di eseguire un nuovo allacciamento, il distributore predispone la relativa progettazione che è a suo carico, mentre il cliente dovrà fornire al distributore stesso l' autorizzazione del proprietario dello stabile per la realizzazione di tutte le opere di allacciamento alla rete del gas che insistono sulla proprietà. Il contatore sarà posizionato sul muro esterno dell' abitazione o sulla recinzione. Gli impianti di derivazione fino al misuratore di portata ed il contatore stesso restano nella disponibilità del distributore, il quale dovrà provvedere alla loro manutenzione. La responsabilità della distribuzione del gas cessa a valle del contatore.

I clienti che richiederanno l' allaccio alle condotte di trasporto in media pressione dovranno fornire al distributore le aree necessarie per l' installazione dei gruppi di riduzione della pressione relativi alle utenze interessate ed eventualmente a quelle dei circonvicini.

Per ragioni tecniche di sicurezza, gli allacciamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente dal distributore o da imprese da questi espressamente autorizzate. Qualora per intervenute disposizioni legislative e/o tecniche in materia, si rendesse necessario provvedere a variazioni, integrazioni progettuali a qualunque livello o a modifiche delle opere realizzate sino al punto di consegna dell' utente, il distributore sarà tenuto all' adeguamento degli impianti entro e non oltre i termini previsti dalle intervenute disposizioni con oneri e responsabilità a suo totale carico. Relativamente a ciascun allaccio la progettazione eseguita dovrà essere opportunamente riprodotta, ai fini dell' aggiornamento della rete di distribuzione gestita, sul progetto esecutivo realizzato secondo il disposto di cui all' Art. **32**.

### **Art. 24 - Estendimenti**

Il distributore sarà tenuto a progettare ed eseguire a propria cura e spese, in conformità alla vigente normativa, anche tecnica, nonché alla regola d' arte, nel rispetto dei criteri di

sicurezza e continuità del servizio, gli eventuali estendimenti alla rete di primo impianto costruita secondo il contratto di servizio cui ci si riferisce.

In particolare, il distributore dovrà estendere la rete nel caso in cui, sul nuovo tronco da realizzarsi sia assicurata una densità media di un “Utente” l’allaccio ogni \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) metri di nuova conduttura come risulta dal piano di investimento per lo sviluppo e potenziamento della rete offerto in sede di gara. Sono considerati “Utenti” coloro che hanno stipulato con la Concessionaria, tramite la società di vendita, un regolare rapporto di somministrazione del gas.

Nel caso in cui non fosse raggiunta la densità sopra indicata, saranno presi specifici accordi con i richiedenti e con l’Ente Concedente per la ripartizione delle spese necessarie, in considerazione dei principi di equità e parità di trattamento, che caratterizzano il servizio di distribuzione fermo restando, in ogni caso, la proprietà integrale degli impianti di distribuzione da parte della Concessionaria.

Qualora invece l’estensione rete sia richiesta quale infrastruttura per zone di prevalente sviluppo industriale per l’alimentazione di impianti ad elevato assorbimento e/o con assorbimento discontinuo e/o stagionale, la ripartizione degli oneri che riguarderanno sia l’estensione rete sia l’eventuale adeguamento delle strutture a monte preesistenti, sarà oggetto di trattativa fra le parti richiedenti e la Concessionaria.

Nel caso di accesso a contributi pubblici in conto capitale per l’estendimento rete le condizioni minime sopra previste s’intendono estese ogni \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) metri di nuova conduttura per utente, mentre negli altri casi previsti si dovrà tenere conto della entità di detti contributi garantendo comunque un equilibrio economico-finanziario dell’investimento. I progetti di estendimenti rete, redatti a cura e spesa del distributore e secondo i canoni della normativa vigente, debbono essere sottoposti alla previa approvazione da parte del Concedente prima della relativa esecuzione, in caso contrario sarà applicata apposita penale pari al 25% del valore dei lavori stessi calcolato applicando i prezzi unitari offerti in sede di gara con il relativo ribasso. Tale ammontare, annotato nel Registro di cui al successivo **Art. 46**, sarà preso in considerazione e decurtato, alla fine della durata della Concessione per il calcolo dei relativi ammortamenti di cui al Titolo **VI**, dall’eventuale valore residuale degli impianti.

#### Titolo IV - Attività di gestione dell’ impianto di distribuzione

##### Sezione I – Modalità di erogazione del servizio ed equa distribuzione sul territorio

###### **Art. 25 - Caratteristiche del gas**

La Società si impegna a riconsegnare e distribuire agli utenti del servizio il gas naturale (metano), nelle identiche condizioni fisico-merceologiche di prelievo dalla rete nazionale di trasporto, salvo la pressione che dovrà essere adeguatamente ridotta per gli usi previsti.

Tale pressione dovrà assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione, in conformità alle norme UNI-CIG, e non sarà comunque mai inferiore a 8 millibar misurati lungo una condotta di distribuzione stradale del diametro minimo di mm 60,3.

Il potere calorifico superiore del gas metano distribuito avrà un valore pari a quello consegnato dalla società erogatrice generalmente valutato in circa 38,52 MJ al metro cubo standard (15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar), salvo le tolleranze ammesse dalla Società erogatrice stessa.

Il Comune si riserva il diritto di controllare che il fluido distribuito risponda alle caratteristiche fissate, che gli impianti rispecchino le norme di igiene e di sicurezza pubblica,

che il prezzo riscosso dal Distributore corrisponda a quello stabilito per il servizio di distribuzione.

La Società dovrà, pertanto, prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal Comune, dovessero compiere per l'esercizio di tale controllo.

Il controllo dei requisiti di pressione del gas, sarà fatto mediante rilievi del gas in rete.

I controlli di pressione di rete saranno fatti per iniziativa del Comune nei giorni e nelle ore che saranno scelte dal medesimo.

La Società verrà preavvisata con l'anticipo minimo necessario per inviare un proprio rappresentante locale al fine di assistere alle operazioni di rilevamento.

Nel caso di mancato intervento del rappresentante della Società distributrice, debitamente preavvisata, i rilievi effettuati dall'esperto di cui sopra saranno ritenuti validi.

Il risultato dei controlli sarà fatto constatare mediante apposito verbale.

Le spese dei controlli saranno a carico della Società solo in caso di risultato negativo.

Qualora il controllo indicasse una pressione deficitaria rispetto al valore minimo previsto al successivo art. 42 si applicherà la penale riportata nel suddetto articolo.

### **Art. 26 - Obblighi del distributore**

Il distributore ha l'obbligo di garantire la qualità e la regolarità del servizio di distribuzione del gas metano, attenendosi alle previsioni di cui al D.Lgs. 164/2000 ed alle successive disposizioni attuative, con particolare riferimento alle Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 47/00, 236/00, 237/00, n. 229/01, n. 40/04, n. 55/04 e n. 138/04 nonché a quanto indicato nel presente titolo, attraverso l'idonea organizzazione di personale, capitali e mezzi necessari. Competono allo stesso anche l'aggiornamento degli elaborati di progetto esecutivo in funzione degli allacciamenti e degli estendimenti rete di cui al precedente Titolo **III** al fine di rappresentare l'intera rete di distribuzione alla fine del periodo della Concessione da porre come base per il suo successivo affidamento secondo le modalità di cui al successivo Art. **32**.

### **Art. 27 - Continuità e sicurezza del servizio**

Il distributore, nello svolgimento delle attività di distribuzione, sarà tenuto a garantire la continuità e la sicurezza del servizio, attenendosi alle disposizioni di cui alla direttiva 236/2000 e ss.mm.ii. dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

In particolare, il distributore sarà tenuto a:

- svolgere un costante monitoraggio della rete, anche a mezzo di sistemi di telecontrollo e di ispezioni localizzate, al fine di garantire la rapida individuazione di guasti o fughe;
- organizzare il servizio di pronto intervento, tale da garantire la presenza di un operatore sul posto entro \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) ore dalla segnalazione di presunti guasti o anomalie o dalla richiesta di intervento da parte degli utenti;
- compiere controlli periodici circa la qualità del gas distribuito nonché dei livelli di odorizzazione;
- disporre ed aggiornare costantemente la cartografia generale degli impianti gestiti, anche a mezzo del sistema informativo territoriale.

### **Art. 28 - Innovazione tecnologica e risparmio energetico**

Il distributore, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti gestiti e del servizio prestato, ha l'obbligo di svolgere attività di ricerca e progettazione, nonché di finanziare interventi

volti all'innovazione tecnologica ed al miglioramento qualitativo del servizio, al fine di perseguire, in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 16 del D.Lgs. 164/2000, il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili, la tutela ambientale, attraverso altresì la riduzione delle emissioni di gas nell'atmosfera.

#### **Art. 29 - Attività di controllo sugli impianti post-contatore**

Il distributore è tenuto ad eseguire gli accertamenti in materia di sicurezza degli impianti di utenza sulla base del regolamento approvato dall'AEEG di cui alla delibera n. 40/04 e ss.mm.ii..

#### **Art. 30 - Obbligo di somministrazione - Equità del servizio**

Come accennato al precedente **Art. 23**, il distributore, qualora vi sia la capacità degli impianti e le opere per l'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili, ha l'obbligo di allacciare tutti i richiedenti, e di praticare in favore degli stessi, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di ogni somministrazione, l'assoluta parità di trattamento e l'equità nel servizio offerto.

La preventivazione degli allacciamenti e la realizzazione degli stessi dovrà avvenire in conformità ai parametri di cui alla richiamata Direttiva 47/2000 e ss.mm.ii..

#### **Art. 31 - Attività di dispacciamento**

Il distributore, in virtù dell'Art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000, è tenuto a svolgere, nell'ambito territoriale dallo stesso servito, l'attività di dispacciamento della rete di distribuzione, indi dovrà elaborare ed impartire le disposizioni necessarie all'utilizzazione ed all'esercizio coordinato delle attività di distribuzione e vendita del gas attraverso gli impianti dallo stesso gestiti.

#### **Art. 32 - Redazione di elaborazioni finalizzate alla costituzione del SIT**

##### *32.1. Caratteristiche della cartografia numerica in possesso dell'amministrazione comunale*

La cartografia è rappresentata nella proiezione di Gauss, il rilevamento ed il relativo reticolo cartesiano sono riferiti al sistema nazionale Gauss-Boaga.

L'errore massimo ammissibile "t" nella posizione planimetrica dei punti ben individuati sulla carta e sul terreno corrisponde graficamente a mm 0,4. Pertanto se con misure di elevata precisione effettuate sul terreno si mettono in evidenza gli errori dN e dE delle coordinate di un punto lette sulla carta si verificherà che:

$$\sqrt{(dN^2 + dE^2)} \leq t$$

dove:

$$t = m. 1,20 \text{ per la scala } 1:5000$$

$$t = m. 0,80 \text{ per la scala } 1:2000$$

L'errore massimo ammissibile "q" della quota di un punto ben localizzato e ben individuabile sul terreno, messo in evidenza con misure di elevata precisione è:

$$q = m. 0,80 \text{ per la scala } 1:5000$$

$$q = m. 0,40 \text{ per la scala } 1:2000$$

L'ubicazione e l'esatta determinazione dei toponimi sono state sottoposte all'esame ed alla convalida del competente settore dell'amministrazione comunale.

La restituzione concernente la cartografia alle varie scale è stata eseguita impiegando metodi

totalmente numerici ed esclusivamente stereorestitutori analitici ad alta precisione, differenziando per codici.

Per ciascun foglio della cartografia alle differenti scale sono stati consegnati supporti magnetici contenenti i files nel formato DWG organizzati per fogli e tali da formare a video la cartografia editata e vestita, completa di tutti i simboli e codici, tramite opportuno programma e configurazione hardware. Tutti i punti restituiti sono visualizzabili a video sia in modo grafico sia numerico. Dal modello del terreno costituito è possibile estrapolare in automatico ed in numero illimitato, qualsiasi sezione o profilo del terreno con possibilità di gestione numerica delle stesse.

Limitatamente al livello degli EDIFICI, per ciascun elemento nella scala 1:2000 ovvero in scala 1:5000 nel caso di fabbricato esterno alla porzione urbanizzata, la restituzione è stata effettuata anche in formato Shape di ESRI. Tale livello porta con sé le informazioni relative alla codifica univoca dei poligoni corrispondenti (codice fabbricato).

### *32.2. Caratteristiche delle elaborazioni cartografiche*

Le elaborazioni cartografiche ulteriori dovranno essere coerenti con le caratteristiche della cartografia numerica in possesso dell'amministrazione comunale così come descritta al punto 1 e non potranno essere elaborate ad una scala superiore di quella di maggiore dettaglio fornita dall'Amministrazione (1:2.000).

Scale di maggiore dettaglio sono richieste per coperture che non seguono segni univoci riconoscibili sul territorio come, per esempio, strade, canali, fossi, fiumi, recinzioni ecc., e per le quali si dovrà ricorrere a individuazione dei punti mediante coordinate riportate nel sistema di rappresentazione nella proiezione di Gauss-Boaga.

L'informazione geografica deve contenere un riferimento spaziale esplicito (quale latitudine e longitudine o un sistema di coordinate) o implicito come un indirizzo, un codice postale, una sezione di censimento, una denominazione stradale ecc.. Nel caso di riferimenti spaziali impliciti con l'utilizzo di un processo automatico di geocoding si dovranno ottenere riferimenti geografici espliciti, consentendo di localizzare gli oggetti sulla superficie terrestre; di tale procedimento si dovrà farne menzione in un campo specifico del data base.

### *32.3. Caratteristiche delle base dati richieste*

Tutti i dati devono essere restituiti in formato SHP per ArcView 3.x e in un unico file secondo le seguenti specifiche.

Le informazioni geografiche saranno memorizzate attraverso strati separati rappresentati sullo schermo geometricamente da punti linee o aree. I vari strati possono rappresentare: Strade, Costruzioni, Ferrovie, Fiumi e Laghi, Aree di uguale uso del suolo, Numeri civici, Vincoli urbanistici, Elementi della rete dei sottoservizi (acqua, luce, gas, fognatura, pubblica illuminazione) ecc.

Ad ogni elemento geografico corrisponde un attributo o elemento descrittivo che indica cosa rappresenta l'elemento spaziale, e la sua esatta posizione geografica espressa in coordinate.

Per progetti che non superano i 32.000 record è sufficiente memorizzare le informazioni geografiche come semplici files mediante le tabelle che il programma che si utilizzerà consente di creare in associazione alle coperture geografiche. Quando il volume dei dati eccede tale valore si utilizzerà un DBMS per memorizzare, organizzare e gestire i dati. Il DBMS da utilizzare è il modello relazionale, che memorizza i dati come una collezione di tabelle. Campi comuni in differenti tabelle ne consentono il collegamento.

Pertanto a ogni copertura (punto, linea o superficie) in formato SHP deve essere associata una base dati di tipo tabellare dove ogni record rappresenta univocamente i dati relativi agli oggetti rappresentati.

#### 32.4. Struttura del tracciato record

Nello specifico del servizio che si richiede, il tracciato record sarà composto dai seguenti campi:

Nome campo	Formato <sup>1</sup>	Unità di misura	Lunghezza <sup>2</sup>	Note e descrizione
Cod_Ogg	Numero	/	8.0	Codice unico dell'oggetto

Ulteriori specifiche e/o precisazioni necessarie a rendere coerente la base dati con l'utilizzo previsto, saranno stabilite, su ordine del Responsabile Servizio LL.PP., di concerto con il responsabile del Settore III.

#### 32.5. Oneri Impresa aggiudicataria

In virtù di tutto quanto sopra detto l'Impresa aggiudicataria, a propria cura e spesa, dovrà munirsi di adeguate strumentazioni **hardware e software**, compatibili con quanto disponibile al Comune, e sulla base cartografica fornito dallo stesso, su apposito programma informatico, dovrà predisporre la rappresentazione dell'intero impianto di metanizzazione presente sul territorio comunale con la formazione della banca dati di cui sopra e restituirne copia sia su supporto informatico che cartaceo. Tale base di partenza, informatica e cartacea, deve essere aggiornata al termine di ciascun anno solare durante l'intera durata del contratto di gestione. Responsabile di quanto sopra ed unico referente dell'Impresa nei confronti del Comune è il **RTIA** che dovrà firmare la parte cartacea.

### Sezione II – Aspetti economici e diritto utenti

#### **Art. 33 - Corrispettivo al Comune**

Sulla scorta dei dati riportati dal Piano Economico-finanziario, presentato in sede di gara ed allegato al presente atto **sub a)**, il distributore dovrà versare all'Ente concedente un canone concessorio espresso in forma di percentuale, fissa ed invariabile, del ricavo, al netto delle

1) Il formato del campo è scelto tra i seguenti tipi: TESTO, NUMERO, BOOLEANO, DATA.

2) La lunghezza è specificata solo nel caso di formato TESTO o NUMERO, nel caso di formato TESTO la lunghezza è il numero riferito alla lunghezza massima del testo senza decimali. Nel caso del formato NUMERO la lunghezza è riferita al numero di cifre componenti la parte intera e a quella riferita alla parte decimale (es. 8.3 è un numero composto di 8 cifre, per la parte intera, e di 3 cifre, per la parte decimale).

imposte, spettante al distributore, in virtù dei quantitativi di gas distribuiti e comunque transitati sulla rete locale (specificare per ciascun Comune).

#### **Art. 34 - Corrispettivi**

Il corrispettivo riconosciuto al Gestore per tutte le sue prestazioni e gli investimenti da effettuare, nel periodo di affidamento, deriverà dalle tariffe calcolate secondo quanto stabilito dall'AEEG con delibera 237/2000 e ss.mm.ii. e/o da provvedimenti successivi che saranno emanati in merito, e nel rispetto di quanto fissato dal D.Lgs. 164/2000.

Il Gestore dovrà corrispondere al Comune nel periodo di durata della concessione, pari ad anni \_\_\_\_\_, un canone posticipato per ogni anno termico (A.T.) (1° Ottobre – 30 settembre) a partire dal primo anno di gestione come si rileverà da apposito verbale.

Il canone suddetto, verrà erogato al Comune in quattro rate di uguale importo, rispettivamente entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno. Quanto il Gestore riconoscerà all'Ente, sarà assoggettato a I.V.A..

#### **Art. 35 - Sicurezza e continuità del servizio**

La Società si impegna a perseguire, nell'ambito del servizio affidato, obiettivi di massima sicurezza, sia a livello degli impianti localizzati che delle reti.

Tale impegno si sostanzia nel più completo e scrupoloso rispetto delle norme di legge nel tempo vigenti in materia di esercizio delle reti di distribuzione del gas. Parimenti in materia saranno integralmente applicate le Delibere dell'AEEG vigenti e future, con particolare riferimento oggi alla n. 236/00 e ss.mm.ii., in materia di "Adozione di direttiva concernete la disciplina della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas".

Tra gli obiettivi specifici in tale campo, senza peraltro escluderne ogni altro, particolare cura sarà riservata ai seguenti:

- a) ispezione sistematica delle reti di distribuzione, realizzando, come minimo, gli standard stabiliti nella richiamata Delibera n. 236/00;
- b) accertamento, relativamente ai nuovi allacci ed alle modifiche degli esistenti, che gli impianti a valle del contatore siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità, negando o sospendendo la fornitura del gas nel caso in cui l'accertamento non sia positivo ai sensi del 5° comma dell'articolo 16 del Decreto;
- c) sospensione della fornitura del gas agli impianti, in caso di non conformità riscontrata dall'Ente locale competente per i controlli ai sensi della Legge n. 10/91 e su richiesta di tale Ente (6° comma articolo 16 del Decreto);
- d) azioni di pronto intervento su segnalazione di dispersione di gas sugli impianti di proprietà o gestiti dal cliente finale (Delibera n. 236/00 - articolo 27); controllo dei livelli di odorizzazione del gas distribuito (Delibera n. 236/00 - articolo 8);
- e) istituzione permanente di un servizio di reperibilità e pronto intervento, accessibile per via telefonica 24 ore al giorno in tutti i giorni dell'anno, in relazione alle prescrizioni della citata Delibera n. 236/00 (articolo 25).

Le risultanze delle operazioni svolte in relazione ai commi precedenti saranno oggetto di rilevazione ed evidenza nei rapporti di attività che la Società deve fornire periodicamente al Comune, i quali riporteranno altresì le sintesi di tutti i dati rilevati in applicazione della più volte citata Delibera n. 236/00.

La Società si impegna ad attuare, sulla base di specifici accordi con il Comune, iniziative per la maggior sicurezza nell'utilizzo del gas, in conformità degli indirizzi più oltre definiti.

La Società inoltre, a salvaguardia della pubblica incolumità, si impegna a disporre di particolari cautele, oltre a quelle previste per norma, in sede di esecuzione degli interventi di qualunque tipo sugli impianti e sulle reti, in special modo per quelli in sede stradale. Per questi ultimi saranno ridotti al minimo gli eventuali intralci o disservizi per la circolazione, attivando previamente in ogni caso i necessari coordinamenti ed interventi degli organi comunali preposti.

#### **Art. 36 - Qualità del servizio distribuzione**

La Società si impegna a garantire l'assoluta continuità della distribuzione del gas, salvo che nei casi seguenti:

- a) causa di forza maggiore, debitamente dimostrata;
- b) esecuzione di interventi di emergenza per guasti, lavori di manutenzione sulla rete od esecuzione di particolari allacciamenti e simili;
- c) limitazioni di portata imposte dai gestori delle reti di trasporto nazionale o regionale.

In tutti i casi predetti la Società dovrà fornire adeguata e tempestiva informazione all'utenza ed al Comune ed altre Autorità ove richiesto, operando in ogni caso per il massimo contenimento dei disservizi, sia per durata che per disponibilità distributiva.

Le eventuali sospensioni della distribuzione localizzate e di limitata durata, per l'esecuzione di interventi di modesto rilievo sulla rete o di allacci e simili, saranno preventivamente comunicate agli utenti interessati, avendo la Società particolare cura per la sicurezza ed accollandosi la stessa eventuali danni verificatisi per responsabilità ad essa riferibili.

#### **Art. 37 - Diritti degli utenti**

L'utente potrà esercitare i diritti di cui è titolare in conformità alle indicazioni contenute nella Carta dei servizi, allegata al presente atto **sub b)**, nonché delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento all'Art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 164/2000 e alla Direttiva 47/2000 dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas.

#### **Art. 38 - Provvedimenti per il personale**

Il Distributore sarà tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nei CCNL della categoria.

Farà pure carico al Distributore, per il personale alle sue dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, il tfr ed ogni e qualsiasi altro versamento dovuto ad enti o istituti assicurativi e previdenziali.

Il Concessionario si impegna ad organizzare corsi di formazione per installatori locali.

### **Titolo V - Attività di controllo dell'impianto di distribuzione e conseguenze per inadempimenti**

#### **Art. 39 - Obblighi dell'Ente Concedente**

In conformità alle disposizioni di cui all'Art. 14, comma 1, del D.Lgs. 164/2000, l'Ente concedente dovrà svolgere attività di indirizzo, di vigilanza di programmazione e controllo delle attività svolte dal distributore.

In particolare, l'Ente potrà svolgere ogni controllo che ritenga opportuno sulla rete e sugli impianti, nonché sulla qualità del gas distribuito, attraverso propri incaricati ed in contraddittorio con il distributore.

Dovrà, inoltre, garantire che il servizio di distribuzione venga svolto nella massima trasparenza ed equità di trattamento tra tutti gli utenti, svolgendo ogni attività di impulso e



vigilanza a tal fine necessaria.

Il Concedente si riserva il diritto di controllare che gli impianti siano conformi a quanto previsto dal presente contratto di servizio e che comunque il servizio sia svolto in conformità del disposto delle delibere n. 47/2000 e 236/2000 emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas per le competenze specifiche del distributore.

Il Comune attraverso i propri incaricati potrà svolgere ciascun controllo, in contraddittorio con il Gestore, che riterrà opportuno sulle reti e sugli impianti, sulla pressione del gas distribuito, degli strumenti di misura, nonché potrà provvedere:

- ? a redigere, in contraddittorio con l'esercente, lo stato di consistenza delle strutture, impianti ed attrezzature, costituenti il sistema;
- ? a ricercare la definizione amministrativa di eventuali controversie che dovessero insorgere tra Comune e Gestore nel corso dello svolgimento dell'affidamento;
- ? ad esaminare in via preliminare i progetti ed i programmi che l'esercente dovrà predisporre per l'attuazione del complesso delle attività derivanti dalla programmazione annuale;
- ? a controllare con continuità, anche disponendo prove, campionature e verifiche, la qualità dei materiali e dei componenti impiegati dal Gestore, il rispetto delle previsioni di programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di avanzamento dei lavori, comunicando al Gestore stesso le disposizioni che si rendessero necessarie;
- ? ad assistere ai collaudi;
- ? verificare la corretta applicazione della tariffa di distribuzione stabilita dal Distributore ed approvata dall'AEEG;
- ? ad esaminare e valutare preliminarmente, sotto il profilo tecnico economico costruttivo, eventuali varianti progettuali;
- ? a porre in essere, in generale, tutti gli atti che, nel rispetto dell'autonomia organizzativa ed imprenditoriale del Gestore, la vigilanza riterrà utili o necessari per il corretto espletamento delle attività e prestazioni oggetto dell'affidamento;
- ? segnalare al Gestore le eventuali inadempienze contrattuali;
- ? valutare quant'altro dovesse essere necessario nell'ambito della gestione del servizio, nell'interesse del Comune e della cittadinanza.

Il Comune comunicherà le proprie disposizioni al Gestore a mezzo di ordini di servizio.

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle predette disposizioni che, in nessun caso, potranno modificare o ridurre la piena ed esclusiva responsabilità di quest'ultimo nell'esecuzione della presente convenzione.

Il Gestore si impegna ad assicurare la massima collaborazione e cooperazione ai Rappresentanti del Comune, assicurando che ad essi sia in ogni momento consentito l'accesso alla documentazione, alle unità produttive, agli impianti, alle strutture varie, ai cantieri organizzati per le attività manutentive ordinarie e straordinarie, e a quelli per l'esecuzione di nuove opere.

A tal fine, entro quindici giorni dalla stipulazione del contratto di servizio, il Gestore comunicherà al Comune i nominativi dei responsabili delle attività operative oggetto dell'affidamento.

#### **Art. 40 - Oneri dell'Ente Concedente - Risarcimento danni**

Al fine di evitare interferenze materiali o tecniche o danneggiamenti alla rete di distribuzione del gas, il Concedente assumerà presso la Concessionaria le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare in qualsiasi modo suolo e sottosuolo stradale. Gli spostamenti delle condutture del gas realizzate, per esigenze del Concedente, saranno attuati con oneri a carico del Concedente stesso.

Per i lavori che dovessero invece essere eseguiti da terzi, in prossimità delle reti gas, il Concedente, autorizzandone l'esecuzione, dovrà prescrivere l'obbligo

- di assumere presso la Concessionaria le opportune informazioni prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete gas;
- di preavvisare la Concessionaria dell'inizio dei lavori da compiersi, informandola altresì sulla loro natura;
- di segnalare immediatamente alla stessa gli eventuali danni e risarcirli.

La Concessionaria avrà l'obbligo di preavvisare il Concedente almeno dieci giorni lavorativi liberi prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, fatti salvi i casi di forza maggiore e per ricerca o riparazione di fughe, nei quali casi verrà data tempestiva comunicazione al Concedente. Tenuto conto delle caratterizzazioni del servizio, connesse con le esigenze di sicurezza e funzionalità degli impianti e delle utenze, la Concessionaria, nell'ambito delle responsabilità gestionali che ad essa competono totalmente, si impegna ad adottare anche i seguenti provvedimenti:

- servizio ininterrotto di reperibilità di personale specializzato, nell'arco delle 24 ore, sia in giornata feriale che festiva;
- impiego di mezzi mobili in dotazione al servizio di reperibilità;
- controllo sistematico, periodico e programmato di tutta la rete con attrezzature specifiche delle apparecchiature di riduzione; controllo, regolazione e costante adeguamento delle apparecchiature per la protezione catodica e verifica dell'isolamento delle condotte stradali se previsto.

#### **Art. 41 - Rappresentanza della Concessionaria**

La Concessionaria assicura la propria rappresentanza attraverso la sua struttura organizzativa, dimensionata sulla base delle reali esigenze del locale servizio pubblico impegnandosi ad aprire un ufficio in loco. All'atto della stipula del presente atto nomina il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, proprio rappresentante nei confronti dell'Ente Concedente per l'esecuzione del servizio in parola e la sede operativa sul territorio è all'indirizzo – Via \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, per ricevere tutte le informative in capo al presente contratto.

#### **Art. 42 - Penali per inadempimenti - Recesso**

Nel caso in cui il Concessionario/Distributore si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti mediante la sottoscrizione del presente capitolato e del contratto di servizio o ad esso imposti dalla vigente normativa, anche tecnica, il RuP, per l'Ente concedente, sarà tenuto a contestare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli inadempimenti riscontrati, attribuendo al concessionario un congruo termine per cessare la situazione di inadempimento e per porre rimedio alle eventuali conseguenze. In particolare si richiama quanto precisato al precedente **Art. 20**.

Qualora il predetto termine trascorra invano ed in presenza di inadempimento reiterato il contratto s'intenderà risolto, così come si intenderà risolto qualora il distributore sia dichiarato fallito od ammesso ad altra procedura concorsuale.

In caso di inadempienza da parte della Concessionaria agli obblighi del presente capitolato, salvo cause di forza maggiore, il Concedente previa contestazione alla Concessionaria e sentita la medesima potrà richiedere a carico della stessa ed in via amministrativa le seguenti penalità:

- ogni qualvolta la pressione del gas, misurata lungo la rete stradale su di una condotta ad erogazione diretta e di diametro non inferiore ai 50 mm, risulti inferiore

ai 12 mbar, per la durata di almeno un'ora, la penale sarà di Euro 150,00 per ogni ora di durata del disservizio.

Il valore di questa penale, sarà aggiornato ogni 3 anni e, di comune accordo, saranno apportate le modifiche eventualmente necessarie.

Restano comunque ferme tutte le penalità a favore dell'utente previste dalle delibere n. 47/2000 e 236/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Qualora la Concessionaria ritenga che le inadempienze di cui ai precedenti commi dipendano da cause non dipendenti da fatto proprio della Concessionaria, dovrà dichiararlo entro le 24 ore, ed in tal caso sarà esonerata dal pagamento delle penali.

Il Concedente potrà attivare la procedura per la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento da parte della Concessionaria di obblighi posti dal presente capitolato.

Il Concedente in tal caso notificherà alla Concessionaria diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale rimuova le irregolarità o l'inadempienza.

Ove la Concessionaria rimuova nei termini stabiliti le irregolarità o sani le inadempienze, la risoluzione non potrà avere luogo. Ove invece tali irregolarità o inadempienze perdurino oltre tale termine e sempre che trattasi di inadempimento reiterato il contratto s'intenderà risolto di diritto.

In caso di risoluzione il Concedente acquisterà l'impianto e rileverà i beni della Concessionaria con le modalità ed i criteri di cui all'**Art. 44**.

## Titolo VI – Provvedimenti per il rinnovo della concessione

### **Art. 43 – Iniziative a carico del Concedente**

In virtù dell'Art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 164/2000, nella fattispecie applicabile, il Concedente avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio pubblico.

### **Art. 44 - Condizioni alla scadenza**

Alla scadenza del servizio di distribuzione, l'Ente concedente acquisirà la piena disponibilità di tutte le reti, degli impianti e delle dotazioni strumentali allo svolgimento del servizio, in virtù dell'Art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 164/2000. La detenzione delle reti e degli impianti costruiti nello svolgimento del presente contratto sarà trasferita al distributore subentrante alle condizioni di cui all'Art 14, comma 8, del decreto 164/2000.

Il distributore uscente a mente dell'Art. 14, comma 9, del decreto 164/2000, dovrà trasferire la disponibilità degli impianti al distributore subentrante all'atto del pagamento di quanto ad esso distributore è dovuto ovvero in presenza anche della semplice offerta reale del detto pagamento.

Il distributore uscente, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente, sarà tenuto a presentare i bilanci, i piani di ammortamento ed ogni eventuale ulteriore documento richiesto e necessario per la determinazione dell'esatto valore delle garanzie e delle obbligazioni in essere, nonché del valore residuo degli ammortamenti degli investimenti sostenuti, al fine di definire l'esatto importo degli oneri gravanti sul gestore subentrante, da indicarsi nel bando di gara.

Il distributore uscente, sino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, sarà tenuto alla gestione ordinaria degli impianti.

### **Art. 45 - Integrazione legale**

In considerazione dell'evoluzione normativa in corso, in conseguenza dell'entrata in vigore

del D.Lgs. 164/2000, si conviene che nel presente capitolato e nel contratto di servizio si intenderanno automaticamente inseriti, senza necessità di espressa modifica, eventuali termini e condizioni obbligatoriamente imposti dalla legge successivamente alla sottoscrizione dello stesso.

Parimenti si intenderanno implicitamente abrogate le clausole del presente Contratto che risultino incompatibili con i suddetti termini e condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del paragrafo precedente.

Nel caso l'inserzione nel Capitolato e nel contratto di servizio di clausole e condizioni stabilite dalla legge e dell'AEEG non sia obbligatoria, Comune e Società si impegnano a rinegoziare i termini dei suddetti atti contrattuali in conformità con le previsioni suddette entro 30 giorni dalla data di effettiva applicazione di dette clausole o condizioni.

Laddove i termini e condizioni rese obbligatorie o raccomandate dalla legge o dall'AEEG comportino, ove adottate, una variazione dei termini economici del rapporto contrattuale, Comune e Società si impegnano ad effettuare una valutazione di detta variazione, compensandone le conseguenze a far tempo dalla data in cui avranno effetto.

## Titolo VII – Disposizioni generali

### **Art. 46 - Contributi pubblici - Registro**

Per la realizzazione dell'impianto e i suoi estendimenti verrà istituito un apposito registro, opportunamente tenuto dalla Concessionaria e vistato da ogni suo aggiornamento dal Concedente, in cui risulterà l'importo delle opere costruite mediante eventuali contributi erogati dagli Enti pubblici e l'importo delle opere finanziate dal gestore e/o da contributi di privati.

Sullo stesso registro saranno pure elencate le modifiche, le sostituzioni apportate agli impianti di cui sopra nonché i suoi estendimenti e per la esecuzione delle quali la Concessionaria dovrà dare opportuna comunicazione al Concedente.

Su tale registro saranno annotati, durante l'intera durata della Concessione, tutti quei provvedimenti di carattere economico-finanziario di cui si dovrà tener conto alla scadenza della concessione; si annoteranno le eventuali variazioni, in più o in meno, dei lavori di primo impianto e dei vari estendimenti reti effettuati, le penali applicate alla Concessionaria, le spese ad essa imputate con avvenuto o meno relativo pagamento, gli eventuali premi per accelerazione lavori, etc.

La eventuale concessione di contributi pubblici in misura superiore rispetto ai valori assunti nel piano di fattibilità economica finanziaria non costituirà pertanto giusta causa per modificare le condizioni della presente convenzione a favore del Concedente in quanto il Concessionario, terrà conto unicamente degli investimenti realizzati con mezzi propri in sede di restituzione degli impianti.

Di tutto quanto riportato nel suddetto Registro, opportunamente rivalutato ai tassi legali correnti, si terrà in debito conto allorquando si procederà al rinnovo della Concessione per l'esatta definizione delle somme da corrispondere al concessionario uscente. La Società costituirà una sezione del registro riguardante l'inventario degli utenti, il loro carico e scarico dal servizio, e la terrà costantemente aggiornata per l'intera durata della Concessione e costituirà il pacchetto utenti all'atto della scadenza della stessa. Su tale registro si annoteranno, altresì, i quantitativi di gas metano distribuiti per ciascun anno suddivisi per tipologie di contratti-utenti a secondo delle finalità diverse.

#### **Art. 47 - Competenza arbitrale**

Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto fra le parti firmatarie, essa dovrà essere deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale siccome previsto nel contratto di servizio.

#### **Art. 48 - Rinvio normativo**

Per quanto non regolato nel presente capitolato si rinvia alle vigenti leggi ed in particolare, per quanto concerne la costruzione della rete, alla legge 11.02.94 e ss.mm.ii., al titolo VIII del D.P.R. 24 dicembre 1999, n. 554, e ss.mm.ii. prevalenti rispetto ad ogni altra norma, per quanto concerne la gestione al D.Lgs. n. 164/2000, alle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 47-236-237/2000, n. 229/2001 e n. 40/55/138/2004 e ss.mm.ii. o di futura emanazione.

Il contratto di servizio è prevalente rispetto agli altri elaborati contrattuali.

Qualora si riscontri la nullità di una clausola del presente capitolato, detta nullità si intenderà relativa alla sola clausola e non all'intero atto. Laddove si riscontrino delle incongruenze fra i diversi articoli di cui si compone esse saranno eliminate all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo, a cura del RuP, fermo restando il rispetto del contenuto contrattuale base volgendo, in ogni caso, eventuali decisioni, nell'interesse principale del concedente, ovvero lo accetterà nello stato in cui è qualora dovesse risultare aggiudicatario della Concessione.

#### **Art. 49 - Indice**

Generalità

##### Titolo I - Attività di progettazione dell'impianto di distribuzione

Art. 1 – Progettazione definitiva della rete di distribuzione

Art. 2 – Progettazione esecutiva della rete di distribuzione

Art. 3 – Documenti che fanno parte del contratto

##### Titolo II - Attività di costruzione dell'impianto di distribuzione

Art. 4 - Realizzazione impianto di distribuzione

Art. 5 – Normativa di riferimento

Art. 6 – Dichiarazioni Concessionaria

Art. 7 – Obblighi ed oneri della Concessionaria

Art. 8 - Subappalto

Art. 9 – Sospensioni lavori

Art. 10 – Garanzie dei lavori

Art. 11 - Definizioni

Art. 12 – Avanzamento lavori

Art. 13 – Prezzo chiuso

Art. 14 – Direzione Lavori

Art. 15 - Collaudo

Art. 16 - Controversie

Art. 17 - Programma Lavori

Art. 18 – Avviamento all'esercizio

Art. 19 - Copertura assicurativa

Art. 20 – Vigilanza e controllo

##### Titolo III - Attività di manutenzione dell'impianto di distribuzione

Capo I - Manutenzione ordinaria

Art. 21 - Manutenzione ordinaria

Capo II - Manutenzione straordinaria – ampliamento rete

Art. 22 - Definizione

Art. 23 - Allacciamenti

Art. 24 - Estendimenti

Titolo IV – Attività di gestione dell’ impianto di distribuzione

Sezione I – Modalità di erogazione del servizio ed equa distribuzione sul territorio

Art. 25 – Caratteristiche del gas

Art. 26 - Obblighi del distributore

Art. 27 - Continuità e sicurezza del servizio

Art. 28 - Innovazione tecnologica e risparmio energetico

Art. 29 - Attività di controllo sugli impianti post-contatore

Art. 30 - Obbligo di somministrazione - Equità del servizio

Art. 31 - Attività di dispacciamento

Art. 32 – Redazione di elaborazioni finalizzate alla costituzione del SIT

Sezione II – Aspetti economici e diritto utenti

Art. 33 - Corrispettivo al Comune

Art. 34 - Corrispettivi

Art. 35 – Sicurezza e continuità del servizio

Art. 36 – Qualità del servizio distribuzione

Art. 37 - Diritti degli utenti

Art. 38 - Provvedimenti per il personale

Titolo V – Attività di controllo dell’ impianto di distribuzione e conseguenze per inadempimenti

Art. 39 - Obblighi dell’Ente Concedente

Art. 40 – Oneri dell’Ente Concedente – Risarcimento danni

Art. 41 – Rappresentanza della Concessionaria

Art. 42 - Penali per inadempimenti – Recesso

Titolo VI – Provvedimenti per il rinnovo della Concessione

Art. 43 – Iniziative a carico del Concedente

Art. 44 - Condizioni alla scadenza

Art. 45 – Integrazione legale

Titolo VII – Disposizioni generali

Art. 46 – Contributi pubblici - Registro

Art. 47 - Competenza arbitrale

Art. 48 - Rinvio normativo

Art. 49 - Indice

Il presente capitolato è da intendersi quale parte integrante del contratto di servizio è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di **n. 49** articoli e n. 30 facciate. E’ stata data lettura alle parti che lo confermano integralmente sottoscrivendolo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. \_\_\_\_\_

LA CONCESSIONARIA \_\_\_\_\_